

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio

(CRAXI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(GORIA)

e con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1983

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere una
anticipazione di lire 15 miliardi all'Ente EUR

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (Ente EUR) venne istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, con il compito primario di provvedere alla organizzazione ed al funzionamento dell'Esposizione universale.

Non essendosi potuto realizzare il fine istituzionale per cui era sorto, l'Ente ha svolto una attività principalmente diretta alla realizzazione del quartiere EUR, traendo sostegno dal movimento di capitali (alienazione di aree edificabili e impiego dei proventi in opere infrastrutturali).

Con il passare del tempo, tuttavia, si è verificato un deterioramento della situazione finanziaria dell'Istituto, in quanto le concrete iniziative dallo stesso intraprese e volte ad incrementare le entrate incontrarono limiti di vario genere, sì da renderne la struttura assolutamente inadeguata in rapporto agli accresciuti compiti nel frattempo assunti. A ciò si è aggiunta l'impossibilità di affrontare un piano organico di investimenti atto a consentire la riduzione dei costi di gestione, notevolmente aumentati, ed a migliorare i servizi, anche per l'esigenza di mantenimento dei livelli occupazio-

nali ed il vincolo conseguente, in sede di rinnovo degli appalti, di procedere alle relative contrattazioni sempre con gli stessi datori di lavoro della manodopera impiegata.

D'altra parte, già in precedenza, il legislatore si è posto il problema di procedere, mediante l'assunzione di idonee iniziative, alla soppressione o ad un diverso assetto dell'Istituto, al fine di evitare che un centro di rapporti patrimoniali di così cospicua rilevanza ed al tempo stesso erogatore di servizi indispensabili dovesse sopportare le conseguenze di una accentuata crisi a detrimento sia del patrimonio pubblico che dei servizi nel pubblico interesse erogati.

Visti i buoni risultati ottenuti dall'EUR nella gestione del territorio e del patrimonio immobiliare, sembrò preferibile l'orientamento a mantenere in vita l'Istituto, ma con un diverso assetto, con finalità più consone all'attività di fatto svolta e con la possibilità di accedere al credito pubblico per il risanamento della situazione debitoria e per lo sviluppo di futuri investimenti.

Una iniziativa legislativa in tal senso, intrapresa nella passata legislatura, è però decaduta per l'anticipato scioglimento delle Camere.

In attesa che si provveda su di un piano organico alla ristrutturazione dell'Istituto, si rende necessario provvedere con

urgenza ad assicurare all'Ente la necessaria provvista di mezzi. Viene pertanto proposto l'unito provvedimento, con il quale si conferisce all'Ente EUR la possibilità di accedere, con carattere di immediatezza, alla Cassa depositi e prestiti per ottenere una anticipazione di 15 miliardi, onde fronteggiare le più pressanti esigenze.

L'iniziativa si riallaccia agli orientamenti emersi al Senato in occasione dell'esame del disegno di legge (Atto Senato n. 544) e miranti, appunto, a consentire al suddetto Ente di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti. La restituzione di tale finanziamento, che avverrà in 10 anni, sarà effettuata alle condizioni ed al tasso normalmente praticati dalla Cassa medesima.

L'onere previsto, valutato in lire 2.370 milioni annui, sarà fronteggiato dallo Stato, utilizzando allo scopo i fondi stanziati in bilancio per il pagamento del canone relativo agli immobili dati in locazione dall'Ente EUR alle Amministrazioni statali.

A tal fine verranno, in proporzione e con criteri di razionale frazionamento, ridotte le dotazioni sui capitoli di bilancio dei Dicasteri delle Finanze, Affari esteri, Pubblica istruzione, Interno, Trasporti, Difesa e Beni culturali, riguardanti la corresponsione dei suddetti canoni, che resteranno, pertanto, sospesi sino alla completa estinzione del mutuo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a concedere all'Ente EUR - Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, al tasso dalla stessa normalmente praticato, un'anticipazione di lire 15 miliardi estinguibile in 10 anni.

L'onere conseguente al servizio del prestito, valutato in lire 2.370 milioni annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato, verso contestuale sospensione, per corrispondente importo e per tutta la durata dell'ammortamento, del pagamento del canone di locazione relativo agli immobili locati dall'Ente EUR alle Amministrazioni dello Stato.

La concessione verrà disposta con determinazione del Direttore generale, assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione al quale ne verrà data notizia nella prima adunanza utile.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.370 milioni per l'anno finanziario 1984 e per ciascuno dei nove anni finanziari successivi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei sottoelencati Ministeri ai seguenti capitoli per gli importi per ciascuno precisati:

Ministero delle finanze: capitolo n. 1901, milioni 1.374 e capitolo n. 3463, milioni 112;

Ministero degli affari esteri: capitolo n. 3118, milioni 100;

Ministero della pubblica istruzione: capitolo n. 1116, milioni 90;

Ministero dell'interno: capitolo n. 2614, milioni 173 e capitolo 2753, milioni 30;

Ministero dei trasporti: capitolo n. 2056 milioni 73;

Ministero della difesa: capitolo n. 2806 milioni 120;

Ministero per i beni culturali e ambientali: capitolo n. 2033, milioni 164 e capitolo n. 3032, milioni 134.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad adeguare le riduzioni di cui al precedente primo comma all'effettivo importo della rata di ammortamento che verrà stabilito dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

A seguito di eventuali cessazioni delle locazioni di cui ai precedenti articoli che si registrassero durante il periodo di ammortamento del prestito, con decreto del Ministro del tesoro potranno essere individuate ed apportate riduzioni compensative su altri canoni di fitto dovuti dallo Stato all'Ente EUR.

Durante il periodo di ammortamento restano di spettanza dell'Ente EUR le maggiorazioni di canone derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.